



Atto TOAXNW

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

## Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 74/2013 Data 4/02/2013

N. Protocollo 16014/2013 2

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed  
esercizio di due tratti di linea a 20 kV in comune  
di Treviso.

## IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 529 in data 27.04.2012 con la  
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture  
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla  
costruzione e all'esercizio dei seguenti due tratti di  
linea elettrica a 20 kV in comune di Treviso:

- 1) Da cabina via Giorgione a linea per cabina via 4  
Novembre ed inserimento nuova cabina ISRRA via 4 Novembre;
- 2) Raccordo cabina esistente via Alzaia.

## PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo  
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 18.07.2012, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

- che con note pervenute in data 21.11.2012 e 26.11.2012 è pervenuta la documentazione richiesta dall'ufficio con nota in data 10.08.2012;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato



Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. 4066/15156/MF in data 25.06.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione delle linee sopra descritte;

- che i tratti in comune di Treviso ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

- che i tratti in comune di Treviso ricadono nell'ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella riunione in data 4.12.2012, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei due tratti di linea elettrica a 20 kV in comune di Treviso, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 135338/2012 in data 4.12.2012 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il



suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui  
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;  
VISTO il parere dell'Ente Parco Naturale Regionale del  
Fiume Sile pervenuto in data 29.05.2012;  
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle  
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti  
elettrici";  
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate  
di attuazione;  
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;  
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;  
VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per  
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee  
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva  
il relativo regolamento di esecuzione;  
VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione  
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed  
elettromagnetici";  
VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;  
VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;  
VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;  
VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;  
VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;  
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;



VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,  
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da  
scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M.  
n. 161 del 10.08.2012;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di  
Organizzazione della Provincia;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione  
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a  
costruire ed esercire i due tratti di linea elettrica a 20  
kV in comune di Treviso, come indicato in premessa e  
secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV  
529 in data 27.04.2012, subordinatamente all'osservanza da  
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni  
imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti  
in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi ai tratti in  
Comune di Treviso sono autorizzate ai sensi del D.Lgs n.  
42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la  
compatibilità paesaggistica, in quanto coerenti con gli  
obiettivi di tutela della Deliberazione della Giunta  
Regionale 22 giugno 1999, n. 2077 che ha istituito l'area



di tutela ai sensi dell'articolo 2 della legge 29.06.1939,  
n. 1497.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le  
modalità tecniche previste nei progetti allegati  
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto  
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988  
e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui  
alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi  
i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di  
altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni  
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e  
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle  
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni  
interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.  
11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,  
n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la  
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi  
e gli eventuali danni causati dalla costruzione o  
dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando  
l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o  
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia  
di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche



durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni